

DELIBERA N. 54/09/CSP

ordinanza ingiunzione nei confronti della società teleoggi s.p.a. (emittente televisiva privata in ambito locale “canale 9”) per la violazione dell’articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n.223, come richiamata dall’articolo 51, comma 1, lettera d), d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177, e dall’articolo 8-decies, legge 6 giugno 2008, n. 101.

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 marzo 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 9 agosto 1990, n. 185, e, in particolare, le disposizioni contenute nell’articolo 20, commi 4 e 5, come richiamate dall’articolo 51, comma 1, lett. d), d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l’articolo 8-decies;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante “*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della

Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere a) , b) ed f), e gli allegati B e C;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante "*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*" pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato "A" e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 29 settembre 2008, n. 131/08/DICAM – PROC. n. 1879/AQ, notificato in data 15 ottobre 2008, con il quale veniva contestata alla società TELEOGGI S.p.A., avente sede a Napoli, in Via Giovanni Nicotera n. 8/9, concessionaria dell'emittente televisiva locale "Canale 9" la violazione dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per non aver provveduto alla regolare tenuta del registro dei programmi, atteso che ad un primo accesso ispettivo eseguito dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria in data 8 luglio 2008 veniva constatata la mancanza del registro dei programmi a far data dal "2005", in quanto "*in corso di stampa*": così come dichiarato dal direttore generale della citata emittente, nonché socio della TELEOGGI S.p.A., Signor Vincenzo Coppola, presente al controllo dei militari operanti; al secondo accesso ispettivo del 29 luglio 2008, i militari della Guardia di Finanza potevano verificare solamente la vidimazione apposta sul registro dei programmi in data 04 febbraio 2008, in quanto non vi era riportata alcuna annotazione relativa ai programmi trasmessi dalla citata emittente "*per il persistere di problematiche di natura tecnica*": così come dichiarato nella circostanza dalla dipendente della citata società, Signora Vincenza Paladino;

RILEVATO che, nel termine indicato nell'atto di contestazione, la Parte ha chiesto "*di essere sentita prima che l'AGCOM emani qualsivoglia provvedimento in ordine al procedimento de quo*";

RILEVATO che la Parte, per il tramite del Signor Bruno Delgado, all'uopo delegato, si è presentata all'audizione in data 5 dicembre 2008 e, rinunciando all'accesso agli atti, ha esposto le seguenti giustificazioni: "*Premesso che la scrivente si serve di software dedicati alla compilazione del palinsesto e alla generazione automatica del registro programmi. Successivamente, ad un aggiornamento dei software ed all'implementazione di una parte dell'hardware necessario per la gestione della macchina automatica di messa in onda, i dati riferiti al registro programmi, benché memorizzati e conservati nel database del programma, non sono stati trasferiti sul supporto cartaceo. Sono stati posti in essere diversi tentativi di recupero e stampa dei dati. Durante uno di questi tentativi, essendosi verificata una perdita parziale di alcune informazioni, la società, per non compromettere ulteriormente i dati memorizzati, ha sospeso la stampa in attesa di una soluzione che consentisse il totale recupero dei dati. Naturalmente si è provveduto a riportare su supporto cartaceo quanto è stato recuperato sino ad ora del pregresso. Avendo adottato nuove soluzioni software ed hardware che hanno consentito di by-passare le problematiche di cui sopra, la società ha regolarmente stampato i registri attuali. Per quanto sopra esposto, si richiede l'archiviazione*";

RITENUTO, pertanto, necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione e notificata la sospensione del termini del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della delibera 130/08/CONS del 12 marzo 2008, se ne dava l'incarico alla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria che, con nota pervenuta in data 9 gennaio 2008, prot. 000880, comunicava le risultanze delle verifiche eseguite relativamente alle giustificazioni addotte dalla società TELEOGGI S.p.A., con accesso ispettivo eseguito in data 18 dicembre 2008: data alla quale le scritturazioni inerenti ai programmi trasmessi dall'emittente, presenti e memorizzate in un programma gestionale ad essa in uso e visionate dai militari operanti, non risultavano trasfuse su supporto cartaceo, in quanto – come dichiarato dalla Parte – *“in corso di stampa”* e disponibili *“a partire dal 19.12.2008”*;

CONSIDERATO che il citato controllo è proseguito e si è concluso il giorno successivo, 19 dicembre 2008, e che solo in questa data venivano esibiti dalla Parte i due registri dei programmi trasmessi, entrambi composti di n. 500 fogli mobili, ciascuno regolarmente bollato e scritturato e, più precisamente:

“ - il primo: vidimazione apposta sul foglio n. 500 (ultimo) in data 04.02.2008 – repertorio n. 20558, sottoscritta dal Notaio Paolo Guida, scritturato fino alla pagina n. 499 – ultima trascrizione l'annotazione del programma “La famiglia Lindi” in data 04.08.2008 – inizio ore 19:41:32 – fine ore 20:00:04;

- il secondo: vidimazione apposta sul foglio n. 1000 (ultimo) in data 04.02.2008 – repertorio n. 20559, sottoscritta dal Notaio Paolo Guida, scritturato fino alla pagina n. 957 – ultima trascrizione l'annotazione del programma “interruzione pubblicitaria” in data 14.12.2008 – inizio ore 23:46:26 – fine ore 23:48:12;

riportavano le annotazioni relative alla programmazione irradiata fino alla data del 14.12.2008.”;

RILEVATO che nel corso dell'ultimo accertamento i militari della Guardia di Finanza hanno, altresì, rilevato l'irregolare tenuta delle registrazioni dei programmi trasmessi, in violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223: violazione per la quale si procederà con separata contestazione;

RILEVATA, pertanto, la reiterata mancata tenuta del registro dei programmi, avuto riguardo alla continuità temporale della compilazione, tenuto conto che detto registro costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo e che deve contenere tutte le informazioni necessarie a valutare la programmazione delle emittenti radiotelevisive, tenendo conto di schemi di classificazione minimi comuni e più dettagliati per alcune categorie di emittenti;

RILEVATO che il testo unico della radiotelevisione, all'articolo 54, comma 1, lettera i), n. 9, contiene, sì, una norma abrogatrice dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (“obbligo di tenuta del registro dei programmi”) ma, contestualmente, prevede, tra le disposizioni sanzionatorie – ribadite dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101 - la repressione degli obblighi previsti *“dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi”* (art. 51, comma 1, lettera d);

CONSIDERATO che l'obbligo di tenuta del registro dei programmi risulta sussistente sulla base del complesso della vigente normativa in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, recata dall'articolo 10, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 78/98 dell'Autorità, della delibera n. 54/03/CONS in data 19 febbraio 2003, recante "*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*", pubblicata nella pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3 e l'allegato B e C, della delibera n. 435/01/CONS in data 15 novembre 2001, recante "*Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*" pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259;

RITENUTO, altresì, che l'interpretazione nel senso di un'abrogazione dell'obbligo di tenuta del registro dei programmi consentirebbe un'agevole elusione dei numerosi obblighi dei soggetti che diffondono contenuti attraverso il mezzo radiotelevisivo e ciò comporterebbe come conseguenza che in tale settore, pur manifestando rilevanti interessi di natura pubblicistica, l'attività svolta dai privati sarebbe sfornita di evidenza documentale, gravando esclusivamente sul soggetto incaricato della vigilanza l'onere di dimostrare le eventuali violazioni, non risultando cioè sufficiente l'obbligo di conservazione delle registrazioni che a norma dell'articolo 20, comma 5, legge n. 223/90, ha un'estensione temporale limitata a tre mesi;

CONSIDERATO che, sulla base del dettato legislativo, *la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale* (articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 1990, n. 223);

RITENUTO, pertanto, vigente l'obbligo dei concessionari privati di tenere un registro, *bollato e vidimato* in conformità delle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, sul quale devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, alla loro provenienza e alla specifica dell'autoproduzione e che grava sulla società esercente l'emittente televisiva la responsabilità del controllo circa la corretta tenuta del registro dei programmi in conformità al modello approvato dall'Autorità con delibera n. 54/03/CONS;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, per la violazione accertata, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura del doppio del minimo edittale pari a Euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione della funzione di rilievo pubblicistico della tenuta del registro dei programmi inteso a fornire evidenza documentale dell'attività svolta dai concessionari radiotelevisivi;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: si rileva che, nonostante le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione, solo a seguito dell'ennesimo controllo dei militari della Guardia di Finanza, la Parte si è adoperata a regolarizzare la tenuta del registro dei programmi, reiteratamente trascurata;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TELEOGGI S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a Euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00);

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art.29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società TELEOGGI S.p.A., con sede legale in Napoli, Via Giovanni Nicotera n. 8/9, esercente l'emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale "Canale 9", di pagare la sanzione amministrativa di Euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, comma 2, lettera b) e comma 5, del decreto legislativo n. 177/2005, come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 54/09/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 31 marzo 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro'

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola